

Kool. 14/06/16



TRIBUNALE CIVILE di ROMA

Sezione Fallimentare

Circolare sul deposito degli atti del concordato preventivo

Il Presidente

dato atto che l'art. 161 comma V della legge fallimentare dispone che *“La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Al pubblico ministero e' trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonche' copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172”*;

rilevato che, per prassi dell'ufficio, la comunicazione al PM viene svolta in due occasioni, e cioè al momento della presentazione della domanda ai sensi dell'art. 161 commi V e VI l.f. (in tal caso viene effettuata solo una comunicazione del deposito, senza l'allegazione dei documenti, anche perché le allegazioni previste sono molto semplificate e l'ufficio del PM affari civili può accedere al SIECIC per prendere visione della domanda scansionata) e successivamente in occasione del deposito della proposta e del piano ai sensi dei commi primo e seguenti dello stesso art. 161; che solamente in questa seconda occasione, peraltro, la norma impone l'invio degli atti e dei documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma;

ritenuto che la comunicazione di tali atti in formato cartaceo, oltre a non essere in linea con la tendenza ad attuare la digitalizzazione degli atti del processo civile, diviene decisamente difficoltosa in ragione dell'elevato numero di copie da estrarre e che peraltro l'invio del fascicolo in originale non è concretamente praticabile, poiché è necessario che lo stesso rimanga in cancelleria a disposizione del Tribunale per le attività da compiere, che hanno carattere spesso urgente e non possono essere rinviate neanche per pochi giorni;

ritenuto che allo stato, in assenza di un collegamento informatico diretto tra l'ufficio fallimentare e quello del P.M. che consenta di mandare in comunicazione, si deve disporre - al fine di ovviare a tali inconvenienti e facendo appello ai principi di

collaborazione delle parti con l'Ufficio fallimentare - che al momento del deposito della proposta e del piano di concordato preventivo il debitore depositi in cancelleria due copie in formato digitale degli atti, su supporto "CD" o "penn drive USB" e che altrettanto debba fare il commissario giudiziale per la relazione ex art. 172; i documenti contenuti in tali supporti dovranno essere individualmente nominati in modo da rendere facilmente comprensibile quale sia il loro contenuto, devono essere preceduti da un indice numerico e devono essere salvati sia in formato PDF che in formato WORD;

rilevato ancora che in caso di convocazione delle parti ai sensi dell'art. 162 l.f. ovvero in caso di convocazione o richiesta di chiarimenti dopo il deposito del piano accade spesso che il ricorrente o una parte privata depositi osservazioni, integrazioni e documenti aggiuntivi e che la mancata trasmissione di tali documenti al PM ha dato luogo alla necessità di rinvio delle udienze proprio per consentire a quest'ultimo di formulare a sua volta le proprie controdeduzioni e richieste;

che a tale inconveniente si può ovviare, sempre nello spirito di collaborazione nel superiore interesse al fluido andamento dei giudizi, mediante il deposito di copia cartacea delle memorie e richieste in cancelleria a trasmissione a mezzo PEC all'ufficio del PM;

tutto ciò premesso

Dispone

che al momento del deposito della proposta e del piano di concordato preventivo, la parte ricorrente depositi nella cancelleria prefallimentare due copie del ricorso e di tutti i documenti allegati in formato digitale, su supporti "CD" o "penn drive USB"; tali documenti devono essere redatti sia in formato PDF che in formato WORD, e ciascun documento deve costituire "file" autonomo e individualmente nominato; detti documenti inoltre devono essere preceduti da un indice numerico degli atti e dei documenti;

che nel caso in cui il Tribunale ha disposto la convocazione delle parti ai sensi dell'art. 162 l.f. ovvero in caso di convocazione o richiesta di chiarimenti dopo il deposito del piano, il ricorrente o la parte che intenda depositare osservazioni, integrazioni e documenti aggiuntivi deve anche depositare una copia di tali documenti, in formato cartaceo nella cancelleria del Tribunale e trasmetterla al P.M. a mezzo PEC all'indirizzo affaricivili.procura.roma@giustiziacert.it con l'indicazione del numero del concordato preventivo, del nominativo del soggetto proponente e della data dell'udienza.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Sig. Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica di Roma, agli Ordini professionali territoriali con invito

alla massima diffusione, sarà pubblicato sul sito della sezione ed affisso negli appositi spazi della sezione.

Si ringraziano i professionisti e le parti per la collaborazione.

Roma, 7.12.2016.

Il Presidente

Dott. Antonino La Malfa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. La Malfa', written over a light grey rectangular background.